masso prima del 31 maggio 1969 ai sensi delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68

a) la Repubblica federale di Germania 40.000 tonnellate fino al 31 gennaio 1970;

b) il Regno dei Paesi Bassi 10.000 tonnellate fino al 15 febbraio 1970».

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che autorizza la Repubblica francese a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/65/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

vista la richiesta del 19 dicembre 1969 con la quale la Repubblica francese ha sollecitato l'autorizzazione a differire l'applicazione della tariffa doganale comune per i prodotti menzionati in allegato,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, del trattato, a partire dal 1° gennaio 1970 gli Stati membri dovrebbero applicare integralmente i dazi della tariffa doganale comune, in particolare per quanto riguarda i prodotti della pesca e le patate da semina;

considerando che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1970 avrebbe, a seguito dei rischi di un sostanziale incremento delle importazioni provenienti dai paesi terzi e nell'assenza di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui trattasi, l'effetto di aggravare le difficoltà attualmente riscontrate in Francia; che nella fattispecie si tratta in effetti di prodotti agricoli sensibili per alcuni dei quali hanno dovuto essere applicate le disposizioni dell'articolo 44 del trattato; che, nell'attesa dell'attuazione di una tale organizzazione dei mercati, è opportuno autorizzare la Repubblica francese, a partire dal 1° gennaio 1970, a continuare ad applicare a detti prodotti importati dai paesi terzi i dazi applicati in data 31 dicembre 1969 ridotti, se del caso, conformemente all'accordo sottoscritto al termine degli ultimi negoziati nell'ambito del GATT;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga qual è l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato può essere concessa soltanto per un periodo limitato; che è pertanto opportuno limitare la validità dell'autorizzazione concessa a titolo dell'articolo 26 alla data di applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti considerati e al più tardi al 31 dicembre 1970;

considerando che le importazioni in Francia di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi non rappresentano più del 5 % del valore globale delle importazioni effettuate dalla Francia in provenienza da detti paesi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1970, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti in causa e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, la Repubblica francese è autorizzata a continuare ad applicare ai prodotti menzionati in allegato

i dazi doganali da essa applicati in data 1° gennaio 1957 ravvicinati, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del trattato, ai dazi della tariffa doganale comune diminuiti, se del caso, dei tre quinti delle riduzioni consentite al termine degli ultimi negoziati nell'ambito del GATT.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	A. Patate
	I. da semina (a)
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/66/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

vista la richiesta del 19 dicembre 1969 con la quale la Repubblica federale di Germania ha sollecitato l'autorizzazione a differire l'applicazione della tariffa doganale comune per i prodotti della voce 22.10 di tale tariffa,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, del trattato, a partire dal 1° gennaio 1970 gli Stati membri dovrebbero applicare integralmente i dazi della tariffa doganale comune, in particolare per quanto riguarda l'aceto e i suoi succedanei commestibili;

considerando che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1970 avrebbe, a seguito dei rischi di un sostanziale incremento delle importazioni provenienti dai paesi terzi e nell'assenza di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui trattasi, l'effetto di aggravare le difficoltà attualmente riscontrate in Germania; che nella fattispecie si tratta in effetti di prodotti agricoli sensibili per i quali hanno dovuto essere applicate le disposizioni dell'articolo 44 del trattato; che, nell'attesa dell'attuazione di una tale organizzazione dei mercati, è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania, a partire dal 1° gennaio 1970, a continuare ad applicare a detti prodotti importati